

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 – Ripartizione dei fondi destinati ai progetti di contrasto delle tossicodipendenze)	9
Missioni vevoli nella seduta del 14 ottobre 2003	3	(Sezione 3 – Iniziative a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie)	9
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 4 – Misure a favore del settore agrumicolo siciliano)	10
Proposte ed atti preparatori di atti normativi comunitari (Annunzio)	5	(Sezione 5 – Interventi a sostegno dell'apicoltura siciliana)	11
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	6	Disegno di legge (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 1798-B	12
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	7	(Sezione 1 – Proposte emendative dichiarate inammissibili)	12
Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo	7	(Sezione 2 – Parere della I Commissione) .	16
Atti di controllo e di indirizzo	7	(Sezione 3 – Parere della V Commissione) .	16
Interrogazioni	8	(Sezione 4 – Articolo unico e relative proposte emendative)	16
(Sezione 1 – Attuazione della normativa riguardante le agevolazioni a favore delle giovani coppie che intendono acquistare la prima abitazione)	8		

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 14 ottobre 2003.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Kessler, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pistelli, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Soro, Sospiri, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cè, Cicu, Colucci, Giorgio Conte, Contento, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pistelli, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Soro, Sospiri, Stucchi, Tabacci, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tre-

monti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zanettin.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 13 ottobre 2003 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

CORDONI: « I sentieri della memoria: la linea gotica » (4374).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

DETOMAS: « Riapertura dei termini per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili » (109) *Parere delle Commissioni I, VI e VII;*

NAN ed altri: « Disposizioni concernenti la legge applicabile nei rapporti di diritto della navigazione » (2160) *Parere delle Commissioni I, III e IX;*

BULGARELLI: « Divieto di estradizione per reati punibili all'estero con la pena di morte » (2536) *Parere della I Commissione.*

III Commissione (Affari esteri):

LANDI DI CHIAVENNA ed altri: « Riforma della disciplina dell'attività di cooperazione allo sviluppo » (4186) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VI Commissione (Finanze):

GIOACCHINO ALFANO: « Modifica all'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente » (2653) *Parere delle Commissioni I, II e V.*

VII Commissione (Cultura):

DI GIOIA: « Disposizioni per il restauro e il recupero del centro storico e delle opere monumentali del comune di Luce-
ra » (2264) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

PISTONE e CENTO: « Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati » (2706) *Parere delle Commissioni I, V, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VIII Commissione (Ambiente):

VENDOLA ed altri: « Nuova disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo e modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 » (3702) *Parere delle Commissioni I, II, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

MAZZUCA: « Disposizioni per la gestione di alloggiamenti di emergenza in

caso di calamità naturali e di disastri causati dall'uomo » (4046) *Parere delle Commissioni I, V, VII, X, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

IX Commissione (Trasporti):

CIMA: « Disposizioni in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore (196) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII, X, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

X Commissione (Attività produttive):

LO PRESTI: « Disposizioni in favore di titolari di esercizi commerciali abilitati alla vendita di ricambi per automobili e moto » (2280) *Parere delle Commissioni I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria);*

VERNETTI: « Disposizioni per la riduzione dell'inquinamento nei centri urbani e agevolazioni per la sostituzione ecocompatibile del parco veicoli circolante » (2935) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), IX, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XII Commissione (Affari sociali):

LABATE ed altri: « Disposizioni per la promozione della ricerca e dello sviluppo in campo farmacologico, per il rafforzamento dell'informazione e della pubblicità sull'uso dei farmaci e per l'istituzione dell'Agenzia nazionale del farmaco » (4122) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

CÈ e ERCOLE: « Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in

materia di rapporto di lavoro della dirigenza sanitaria » (4249) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

LABATE ed altri: « Disciplina delle attività di tatuaggio e *piercing* » (4281) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze):

FANFANI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di controllo sull'attività delle società "Patrimonio dello Stato Spa" e "Infrastrutture Spa" » (3002) *Parere delle Commissioni I, II, VII e VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

Annuncio di proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari.

Nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, dal 1° al 30 settembre 2003 sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti nominativi comunitari che sono stati assegnati, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) (se non già assegnati alla stessa in sede primaria):

Posizione comune (CE) n. 40/2003, del 28 marzo 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento, del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per il 2004 un sistema provvisorio di

transito per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria (*GUCE C 214 E*) — *alla IX Commissione (Trasporti);*

Posizione comune (CE) n. 41/2003, del 7 aprile 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi, che modifica la direttiva 70/156/CEE e abroga la direttiva 71/127/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE) (*GUCE C 214 E*) — *alla IX Commissione (Trasporti);*

Posizione comune (CE) n. 42/2003, del 3 giugno 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (*GUCE C 219 E*) — *alla VIII Commissione (Ambiente);*

Posizione comune (CE) n. 43/2003, del 3 giugno 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (*GUCE C 219 E*) — *alla XII Commissione (Affari sociali);*

Posizione comune (CE) n. 44/2003, del 3 giugno 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista

dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (*GUCE C 219 E*) — alla IX Commissione (Trasporti);

Posizione comune (CE) n. 45/2003, del 3 giugno 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (*GUCE C 219 E*) — alla IX Commissione (Trasporti);

Posizione comune (CE) a 46/2003, del 13 giugno 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus) (*GUCE C 233 E*) — alla VIII Commissione (Ambiente);

Posizione comune (CE) n. 47/2003, del 13 giugno 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari (*GUCE C 233 E*) — alla IX Commissione (Trasporti);

Posizione comune (CE) n. 48/2003, del 13 giugno 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante adozione di un programma pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istru-

zione e formazione in Europa (programma elearning) (*GUCE C 233 E*) — alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 13 ottobre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, la relazione sulle operazioni di cessione delle partecipazioni in società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, riferita al secondo semestre 2002 (doc. XCIX, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 13 ottobre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 luglio 2000, n. 209, la relazione sullo stato di attuazione della citata legge n. 209 del 2000, recante « Misure per la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati » (doc. CLXXXIII, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 13 ottobre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 17 maggio 1999, n. 144, la relazione sullo stato di attuazione del piano di ristrutturazione industriale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e delle società controllate, riferita al secondo semestre 2002 (doc. CLXI, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 13 ottobre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2002 dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) (doc. XXXV-bis, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 13 ottobre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, la relazione — riferita all'anno 2002 — sull'attività svolta dalla SIMEST SpA quale gestore dei Fondi per il sostegno finanziario all'esportazione e all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano (doc. LXII, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 9 ottobre 2003, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

ha dato comunicazione, dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Sulmona (L'Aquila) e di Roccaverano (Asti).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali (287).

Tale richiesta è stata assegnata, in data odierna, dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare per la riforma amministrativa, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 novembre 2003.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Attuazione della normativa riguardante le agevolazioni a favore delle giovani coppie che intendono acquistare la prima casa)

A) Interrogazioni

LETTIERI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

le agevolazioni di cui alla legge n. 289 del 2002 a favore delle giovani coppie che intendano acquistare la casa sono ancora bloccate, perché il Governo non ha adottato tutti i provvedimenti attuativi dell'articolo 46 della citata legge. I decreti attuativi, infatti, non sono stati ancora emessi;

ciò è molto grave e contrasta con le tante enunciazioni sulla necessità di sostenere le famiglie, a partire da quelle di nuova costituzione;

in una società come quella italiana, che registra una situazione demografica assai critica (crescita zero e tasso di invecchiamento elevato), è quanto mai urgente anzitutto una politica attiva del lavoro per dare occupazione e sicurezza ai giovani, ma anche una puntuale politica per l'accesso alla proprietà dell'abitazione, in modo da incentivare la costituzione di nuovi nuclei familiari —:

se non intenda adottare con urgenza tutti i provvedimenti necessari per attivare l'effettiva erogazione delle agevolazioni di cui alla legge 289 del 2002; (3-02392)
(18 giugno 2003)

MOLINARI e LETTIERI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'articolo 46, prevede, tra l'altro, agevolazioni a favore delle giovani coppie per l'acquisto della casa;

ciò dovrebbe costituire una grande opportunità per le giovani famiglie e dovrebbe dare impulso all'attività edilizia, al mercato immobiliare ed anche al settore bancario-finanziario preposto alla concessione dei mutui;

i fondi allo scopo destinati sono attestati al fondo nazionale per le politiche sociali;

il dieci per cento di tale fondo è finalizzato appunto all'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie;

per attivare i fondi in questione è richiesta l'emanazione di un decreto del Ministro interrogato, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze;

a tutt'oggi tale decreto non è stato ancora emesso, con grave pregiudizio per coloro che sono i destinatari delle agevolazioni di cui alla citata legge —:

se e quando intenda emanare il decreto di sua competenza. (3-02757)

(13 ottobre 2003)

(ex 5-01748 del 12 marzo 2003)

(Sezione 2 – Ripartizione dei fondi destinati ai progetti di contrasto delle tossicodipendenze)

B) Interrogazione

CASTAGNETTI, BINDI, BURTONE, FIORONI, MEDURI e MOSELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la Federazione italiana delle comunità terapeutiche, con più di 600 comunità e centri di accoglienza e servizi, ha lanciato una grave denuncia in merito all'assegnazione da parte del Governo di fondi, finalizzati al contrasto delle tossicodipendenze, in favore di poche sigle, non conosciute persino tra gli addetti ai lavori;

la denuncia presenta aspetti inquietanti in relazione alla delicatezza del problema;

la legge in vigore, la n. 309 del 1990, prevede un fondo nazionale, con il 75 per cento assegnato alle regioni e il 25 per cento ai ministeri per progetti con gli operatori;

per il 2003 sono stati presentati numerosi progetti da parte delle comunità appartenenti alla Federazione italiana delle comunità terapeutiche;

in base alla graduatoria, disponibile anche sul sito *internet* del ministero del lavoro e delle politiche sociali, risultano finanziati progetti presentati da parte di organismi che sono al loro primo progetto e alla loro prima esperienza;

sembrano essere stati introdotti elementi indiscutibilmente discrezionali nel riparto dei fondi in favore degli enti e delle comunità terapeutiche, finalizzati a premiare chi è maggiormente vicino alle sensibilità dell'attuale maggioranza di governo;

si tratta di un comportamento grave assunto da parte del Governo anche in

questo come in altri contesti, come, ad esempio, nel settore della cooperazione;

le risorse rappresentano un aspetto fondamentale per la capacità programmatica delle comunità e per la loro stessa sopravvivenza;

di fronte alla latitanza dell'azione di governo nel contrasto alle tossicodipendenze, dopo aver ascoltato affermazioni in libertà da parte del Ministro Sirchia e anche del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, gli interroganti constatano l'ennesimo atto di prevaricazione nei confronti del tessuto libero delle comunità terapeutiche —:

se il Governo non intenda chiarire la sua posizione in merito alla ripartizione dei fondi previsti dalla legge n. 309 del 1990 e in base a quali criteri siano state attribuite risorse pubbliche in favore di comunità ed enti sui quali esistono dubbi di affidabilità ed esperienza, a fronte del mancato finanziamento di progetti provenienti da parte di comunità ed enti da anni impegnati nel difficile compito del contrasto alle tossicodipendenze e del recupero alla vita di tantissimi giovani. (3-02426)

(25 giugno 2003)

(Sezione 3 – Iniziative a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie)

C) Interrogazione

BATTAGLIA. — *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.* — Per sapere — premesso che:

il 2003 è stato proclamato anno europeo della persona disabile e si è svolta a marzo 2003 a Bari la conferenza governativa sulla disabilità, nella quale sono stati assunti dal Governo numerosi impegni per una piena integrazione delle persone disabili nella scuola, nel lavoro, nella società;

nell'anno scolastico 2002-2003, a fronte di un incremento degli studenti disabili, gli insegnanti di sostegno sono stati ridotti di ben 450 unità e sono stati ridotti risorse e personale di assistenza nelle scuole;

è stata immotivatamente prorogata a tutto il 2003 la norma che consente ai datori di lavoro di conteggiare nell'ali-quota obbligatoria del 7 per cento orfani e vedove al posto dei disabili e nel decreto delega sul mercato del lavoro si dà la possibilità ai datori di lavoro di rifiutare il disabile in cambio di appalti a cooperative sociali, nel recepimento della direttiva europea sulla parità di trattamento si consente di discriminare i lavoratori disabili: tutto ciò sta vanificando la legge n. 68 del 1999 sul collocamento obbligatorio;

sono state ridotte le risorse ai comuni per i servizi sociali e per l'assistenza ai disabili, mentre diverse aziende sanitarie locali, per difficoltà finanziarie, hanno ridimensionato importanti strutture riabilitative;

è bloccata da più di un anno e mezzo presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati la legge sull'amministratore di sostegno;

è stato azzerato il finanziamento della legge n. 13 del 1989 per l'eliminazione delle barriere architettoniche;

l'unica legge approvata in Parlamento in questa legislatura per il mondo della disabilità in materia di *sport* è frutto di un'iniziativa delle opposizioni;

questo modo di procedere è del tutto inadeguato a celebrare l'anno europeo del disabile —:

quali impegni intendano assumere nell'ambito della manovra finanziaria per migliorare servizi e prestazioni a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

(3-02579)

(24 luglio 2003)

(Sezione 4 — Misure a favore del settore agrumicolo siciliano)

D) Interrogazione

BURTONE e ENZO BIANCO. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.*
— Per sapere — premesso che:

il settore agrumicolo della Sicilia orientale è attualmente attanagliato dalla presenza della *tristeza* (*citrus tristeza virus* — *Ctv*), che rappresenta, in assoluto, una delle più pericolose malattie degli agrumi;

la malattia ha avuto origine nel Sud-Est asiatico e si è diffusa nelle principali zone agricole in cui vi è produzione di agrumi;

la malattia si manifesta in vari modi in relazione alla tipologia della pianta, ma presenta effetti distruttivi quando si tratta di innesti su arancio amaro, pompelmo o limetta dolce;

in Italia l'arancio amaro viene utilizzato come portinnesto, determinando una certa predisposizione al rischio dell'espansione della malattia;

nel bacino del Mediterraneo la *tristeza* è stata segnalata in forma epidemica in Spagna, Cipro e Israele, la cui presenza ha determinato la necessità di estirpare milioni di piante;

in Italia sono stati segnalati focolai in Sicilia e Puglia, alimentando il timore di una possibile diffusione della patologia in un settore già in difficoltà a causa degli eventi atmosferici degli ultimi anni;

quanto viene proposto dall'Unione europea per il contrasto della malattia, cioè la rimozione di foglie e peduncoli, nonché il trasporto delle piante ospiti del *virus* verso altri territori, non rappresenta una soluzione ottimale, anche in considerazione di quanto esposto dalle organizzazioni di categoria;

la regione Sicilia ancora non ha emanato i decreti di estirpazione delle piante colpite da *tristeza* in attuazione del decreto ministeriale del 22 novembre 1996 —:

quali iniziative il Governo intenda porre in essere al fine di tutelare il settore agricolo italiano, ed in particolar modo siciliano, in considerazione della rilevanza che assume quale voce fondamentale dell'economia agricola nazionale;

quali provvedimenti intenda adottare nei confronti della regione Sicilia per il rispetto del decreto ministeriale del 22 novembre 1996 in merito all'estirpazione delle piante colpite da *tristeza*;

quali iniziative intenda assumere il Governo in sede europea per la previsione di misure di risarcimento in favore degli agricoltori penalizzati dal *virus tristeza*.
(3-02417)

(25 giugno 2003)

(Sezione 5 — Interventi a sostegno dell'apicoltura siciliana)

E) Interrogazione

BURTONE, ENZO BIANCO, FINOCCHIARO e MARCORA. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali*. — Per sapere — premesso che:

la produzione del miele in Sicilia sta subendo una perdita pari ad un terzo, in

considerazione degli eventi atmosferici che hanno, di fatto, compromesso la stagione, in particolar modo a seguito dell'ondata eccezionale di caldo che dalla primavera 2003 ha colpito le piante;

la raccolta di miele nel mese di maggio 2003 ha fatto registrare addirittura un meno 80 per cento: un risultato drammatico che colpisce la prima regione italiana per produzione di miele;

la Sicilia, infatti, detiene il 30 per cento della produzione nazionale, con 1000 aziende e più di 1500 dipendenti con indotto, e 3 mila tonnellate di miele sulle 11 mila prodotte sull'intero territorio nazionale;

il prezzo del prodotto ha subito un'impennata, che ha innalzato i costi e ridotto la vendita presso i centri di distribuzione;

nell'ordinanza della protezione civile emessa sulle colture e produzioni colpite non è stata inserita, inespugnabilmente, l'apicoltura —:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare con urgenza al fine di tutelare il comparto dell'apicoltura siciliana, salvaguardandone il patrimonio di qualità e i livelli occupazionali, prevenendo misure di sostegno e indennità per la mancata produzione. (3-02436)

(26 giugno 2003)

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO, IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE E MISURE DI DIRETTA APPLICAZIONE (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (1798-B)

(A.C. 1798-B – Sezione 1)

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Al comma 8, lettera d), dopo le parole: efficienza energetica: aggiungere le seguenti: , nonché a sostenere accordi volontari tra amministrazioni ed imprese finalizzati ad una migliore tutela ambientale.

1. 9. Realacci, Iannuzzi, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Villari, Merlo, Vernetti, Giachetti, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 9, lettera a), dopo le parole: relativa all'incenerimento dei rifiuti aggiungere le seguenti: nonché il recepimento della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili.

1. 106. Lusetti, Realacci, Villari, Merlo, Reduzzi, Vernetti, Giachetti, Iannuzzi.

Al comma 9, lettera g), numero 2), sostituire le parole da: prolungando fino alla fine della lettera con le seguenti: attraverso il pieno recepimento della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, e quindi escludendo dalle incentivazioni le

fonti energetiche non riconducibili a quelle previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della citata direttiva e estendendo la certificazione di produzione da fonti rinnovabili, operata attraverso i certificati verdi, ai primi dodici anni di esercizio per l'elettricità prodotta da biomasse e ai primi dieci anni di esercizio per la produzione di elettricità da altre fonti rinnovabili.

1. 25. *(Limitatamente alle parole da: « attraverso il pieno recepimento », fino a: « della citata direttiva e »* Realacci, Vigni, Lion, Vernetti, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Nesi, Pappaterra, Villari, Merlo, Vernetti, Giachetti, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 9, lettera g), numero 2), sostituire le parole da: prolungando fino alla fine della lettera con le seguenti: estendendo la certificazione di produzione da fonti rinnovabili, operata attraverso i certificati verdi, ai primi dodici anni di esercizio per l'elettricità prodotta da biomasse e ai primi dieci anni di esercizio per la produzione di elettricità da altre fonti rinnovabili, ed escludendo dalle agevolazioni previste per tali fonti l'elettricità prodotta:

aa) da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento urbano che

non usino esclusivamente fonti energetiche rinnovabili;

bb) dai combustibili di cui all'articolo 3, lettere *b), c), d), e), f), h), i), m), o), p), q)* e *s)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 3 luglio 2002;

cc) dai sottoprodotti da produzione di petrolio basati su combustibili fossili;

dd) da ogni altra fonte energetica non riconducibile a quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001.

1. 24. *(Limitatamente alle parole da: « , ed escludendo dalle agevolazioni », fino alla fine dell'emendamento)* Vigni, Realacci, Lion, Verneti, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Nesi, Pappaterra, Rizzo, Chiaromonte.

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-bis. Al fine di razionalizzare il servizio di trasporto pubblico locale di tipo turistico, con particolare riferimento agli impianti a fune, all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per la costruzione e la messa in servizio degli impianti i cui progetti definitivi siano presentati ai fini dell'approvazione o del rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza entro il 2 maggio 2004 si applicano le procedure e le disposizioni tecniche adottate e pubblicate prima del 3 maggio 2002. Comunque la loro costruzione deve essere terminata entro il 31 dicembre 2006 ».

1. 148. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè.

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-bis. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 222, n. 267, come modificato dal comma 1 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « di rilevanza industriale » sono sostituite dalle seguenti: « di interesse economico generale » e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi forniti dalle industrie di rete già disciplinati da direttive comunitarie sulla apertura dei relativi mercati »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni destinate alla produzione di servizi pubblici locali, qualora separata dall'erogazione del servizio, è svolta in regime di concorrenza da società di capitali »;

c) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

« 5. Ove le condizioni lo consentano e secondo modalità definite dalle discipline di settore, la concorrenza si realizza attraverso la presenza di una pluralità di soggetti all'interno del mercato. Gli affidamenti avvengono attraverso l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni di cui al comma 7 e secondo le norme interne e comunitarie, che disciplinano le aggiudicazioni delle concessioni di costruzione e gestione, delle concessioni di servizi e degli appalti di servizi. Le discipline di settore, con provvedimento da emanarsi, ove non in vigore, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, indicano la durata massima degli affidamenti e possono prevedere, in via eccezionale e solo se ammessa delle norme di diritto comunitario, la conces-

sione di diritti esclusivi ad organismi funzionali al conseguimento delle finalità generali della disciplina stessa;

5-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, la gestione dei servizi può essere affidata direttamente a società a capitale misto pubblico privato, nelle quali il socio privato, al quale venga attribuito non meno del 25 per cento del capitale, sia scelto mediante offerta pubblica di vendita o altre procedure ad evidenza pubblica e che diano garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, o a società da esse controllate. »

d) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

« 6. In deroga a quanto previsto dal comma 5, la gestione delle reti o l'erogazione del servizio possono essere affidati direttamente a società a capitale maggioritario o totalitario pubblico, a condizione che gli enti pubblici titolari della quota maggioritaria o dell'intero capitale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano e che l'Autorità garante della, concorrenza e del mercato abbia accertato preventivamente, secondo modalità che saranno da essa definite entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la effettiva efficienza e convenienza economica dell'affidamento diretto. Le società che, in Italia o all'estero, erogano, a qualunque titolo, servizi pubblici locali o gestiscono reti o impianti destinati alla produzione di servizi pubblici locali, in virtù di un affidamento diretto, non sono ammesse a partecipare alle procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 5. Tale divieto si estende alle società controllate o collegate, il divieto non si estende alle società controllanti, nonché alle società controllate e collegate con queste ultime, se il volume d'affari derivante dall'acquisizione di partecipazioni, avvenuta con

gara, comporta una significativa crescita dimensionale delle società operanti nei settori di cui al comma 1. La cessazione del controllo da parte dell'ente o degli enti pubblici detentori della maggioranza del capitale, o la perdita della partecipazione maggioritaria dovranno essere tempestivamente comunicate dalla società all'autorità di regolamentazione di settore, ove presente, ovvero all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e determinano la cessazione del divieto di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica dalla data della notificazione. L'affidamento in essere potrà essere protratto per un termine massimo di 24 mesi dalla data della notificazione, previa stipula di contratto di servizio ai sensi del comma 11.

6-bis. Sia nel caso di gestione unitaria della rete e dell'erogazione dei servizi, sia nel caso di gestione separata, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante i contratti di appalto o di concessione dei lavori pubblici ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, per l'esecuzione di lavori, di qualsiasi importo, compresi i lavori non rientranti tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo, nonché di quelli riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari ».

e) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore ».

1. 66. (Limitatamente alle lettere a), b), c) ed e) Vianello, Santagata, Vigni, Reallacci, Albonetti, Iannuzzi, Pappaterra, Lion, Nesi, Luseti, Montecchi, Chiaromonte.

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-bis. All'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Ai fini dell'attuazione dei principi di concorrenza, trasparenza degli affidamenti e miglioramento della efficienza e della qualità dei servizi, gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, effettuati con procedure diverse da quelle previste dall'articolo 113, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 1, comma 41, della presente legge, e non rientranti nelle condizioni per l'applicazione della deroga di cui al comma 6 dello stesso articolo 113, cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le società che al 31 dicembre 2004 abbiano una partecipazione di capitale privato non inferiore al 25 per cento, nelle quali il socio privato sia scelto mediante offerta pubblica di vendita o altra procedura ad evidenza pubblica e che diano garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza.

3. Con decreto emanato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro delle attività produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, viene definito, per ciascun settore, il termine entro cui anche gli affidamenti riguardanti società escluse dalla cessazione di cui al comma 2 dovranno comunque concludersi.

4. Ai fini della incentivazione della crescita delle imprese operanti nel settore della gestione delle reti e nell'erogazione dei servizi pubblici locali, con i decreti di

cui ai comma 3 il periodo transitorio di cui al comma 2 può essere incrementato entro i seguenti tetti massimi:

a) due anni nel caso in cui, entro il 31 dicembre 2005, si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costruzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello servito dalla società maggiore;

b) tre anni nel caso in cui alla data di cui alla lettera a) si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costruzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a tre volte quello servito dalla società maggiore.

5. I decreti di cui al comma 3 possono determinare forme specifiche di indennizzo da parte dei gestori subentranti a favore dei titolari degli affidamenti cessati ai sensi del comma 2;

b) sono abrogati i commi 7 e 16;

c) al comma 9, primo periodo, le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2004».

40-ter. Fino al 31 dicembre 2006 sono, in ogni caso, ammesse a partecipare alle gare di cui all'articolo 113, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le società di capitale derivate dalla trasformazione di precedenti gestioni, anche qualora siano stati loro affidati servizi di cui al comma 1, senza l'adozione di procedure di evidenza pubblica.

1. 89. (Limitatamente alle lettere a) e b) del capoverso 40-bis). Vianello, Santagata, Vigni, Realacci, Albonetti, Iannuzzi, Pappaterra, Lion, Nesi, Montecchi, Chiaromonte.

(A.C. 1798-B - Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 1798-B - Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

*Sugli emendamenti trasmessi dall'As-
semblea:*

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.31 Vigni, 1.39, 1.40, 1.42 e 1.43 Realacci, 1.41 e 1.61 Lion, 1.62 Vigni, 1.66 Vianello, 1.73 Vigni, 1.89 e 1.90 Vianello, 1.91, 1.93 e 1.95 Iannuzzi, 1.99 Lupi 1.100 Arnoldi, 1.105 Lion, 1.107 Tidei, 1.108 Raffaldini, 1.139 Vendola, 1.140 e 1.141 Vendola, 1.147 Parolo, 1.150 Lupi, 1.152 Scalia, 1.153 Bressa, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel
fascicolo n. 1.

(A.C. 1798-B - Sezione 4)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE

ART. 1.

(Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie, anche mediante la redazione di testi unici:

a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;

b) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;

c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;

d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna;

e) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente;

f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);

g) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel disciplinare i settori e le materie di cui al medesimo comma 1, definiscono altresì i criteri direttivi da seguire al fine di adottare, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, i necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei

regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei decreti ministeriali per la definizione delle norme tecniche, individuando altresì gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è delegata alle regioni, ai sensi del sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano l'indicazione espressa delle disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per le politiche comunitarie e con gli altri Ministri interessati, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. Al fine della verifica dell'attuazione del principio di cui al comma 8, lettera c), i predetti schemi devono essere altresì corredati di relazione tecnica. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al comma 4 ed al presente comma, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi

dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa.

6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare, ai sensi dei commi 4 e 5, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.

7. Dopo l'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, eventuali modifiche e integrazioni devono essere apportate nella forma di modifiche testuali ai medesimi decreti legislativi.

8. I decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fatte salve le norme statutarie e le relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio di sussidiarietà, ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) garanzia della salvaguardia, della tutela e del miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana, dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, della promozione sul piano internazionale delle norme destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e mondiale, come indicato dall'articolo 174 del trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni;

b) conseguimento di maggiore efficienza e tempestività dei controlli ambientali;

c) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica;

d) sviluppo e coordinamento, con l'invarianza del gettito, delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilità ambientale, l'introduzione e l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, come definite dalla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, nonché il risparmio e l'efficienza energetica, e a rendere più efficienti le azioni di tutela dell'ambiente e di sostenibilità dello sviluppo, anche attraverso strumenti economici, finanziari e fiscali;

e) piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e di contribuire in tale modo alla competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza;

f) affermazione dei principi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali e del principio « chi inquina paga »;

g) previsione di misure che assicurino la tempestività e l'efficacia dei piani e dei programmi di tutela ambientale, estendendo, ove possibile, le procedure previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

h) previsione di misure che assicurino l'efficacia dei controlli e dei monitoraggi ambientali, incentivando in particolare i programmi di controllo sui singoli impianti produttivi, anche attraverso il potenziamento e il miglioramento dell'efficienza delle autorità competenti;

i) garanzia di una più efficace tutela in materia ambientale anche mediante il coordinamento e l'integrazione della disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, fermi restando i limiti di pena e l'entità delle sanzioni amministrative già stabiliti dalla legge;

l) semplificazione, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle procedure relative agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale. Resta fermo quanto previsto per le opere di interesse strategico individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;

m) riaffermazione del ruolo delle regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nell'attuazione dei principi e criteri direttivi ispirati anche alla interconnessione delle normative di settore in un quadro, anche procedurale, unitario, alla valorizzazione del controllo preventivo del sistema agenziale rispetto al quadro sanzionatorio amministrativo e penale, nonché alla promozione delle componenti ambientali nella formazione e nella ricerca;

n) adozione di strumenti economici volti ad incentivare le piccole e medie imprese ad aderire ai sistemi di certificazione ambientale secondo le norme EMAS o in base al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 e introduzione di agevolazioni amministrative negli iter autorizzativi e di controllo per le imprese certificate secondo le predette norme EMAS o in base al citato regolamento (CE) n. 761/2001, prevedendo, ove possibile, il ricorso all'autocertificazione;

9. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono essere informati agli obiettivi di massima economicità e razionalità, anche utilizzando tecniche di raccolta, gestione ed elaborazione elettronica di dati e, se necessario, mediante ricorso ad interventi sostitutivi, sulla base dei seguenti principi e criteri specifici:

a) assicurare un'efficace azione per l'ottimizzazione quantitativa e qualitativa della produzione dei rifiuti, finalizzata, comunque, a ridurre la quantità e la pericolosità; semplificare, anche mediante

l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e razionalizzare le procedure di gestione dei rifiuti speciali, anche al fine di renderne più efficace il controllo durante l'intero ciclo di vita e di contrastare l'elusione e la violazione degli obblighi di smaltimento; promuovere il riciclo e il riuso dei rifiuti, anche utilizzando le migliori tecniche di differenziazione e di selezione degli stessi, nonché il recupero di energia, garantendo il pieno recepimento della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, relativa all'incenerimento dei rifiuti, ed innovando le norme previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, con particolare riguardo agli scarti delle produzioni agricole; prevedere i necessari interventi per garantire la piena operatività delle attività di riciclaggio anche attraverso l'eventuale transizione dal regime di obbligatorietà al regime di volontarietà per l'adesione a tutti i consorzi costituiti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; razionalizzare il sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, mediante la definizione di ambiti territoriali di adeguate dimensioni all'interno dei quali siano garantiti la costituzione del soggetto amministrativo competente, il graduale passaggio allo smaltimento secondo forme diverse dalla discarica e la gestione affidata tramite procedure di evidenza pubblica; prevedere l'attribuzione al presidente della giunta regionale dei poteri sostitutivi nei confronti del soggetto competente che non abbia provveduto ad espletare le gare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, tramite la nomina di commissari *ad acta* e di poteri sostitutivi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio senza altri obblighi nel caso in cui il presidente della giunta regionale non provveda entro quarantacinque giorni; prevedere possibili deroghe, rispetto al modello di definizione degli ambiti otti-

mali, laddove la regione predisponga un piano regionale dei rifiuti che dimostri l'adeguatezza di un differente modello per il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti; assicurare tempi certi per il ricorso a procedure concorrenziali come previste dalle normative comunitarie e nazionali e definire termini certi per la durata dei contratti di affidamento delle attività di gestione dei rifiuti urbani; assicurare una maggiore certezza della riscossione della tariffa sui rifiuti urbani, anche mediante una più razionale definizione dell'istituto; promuovere la specializzazione tecnologica delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti speciali, al fine di assicurare la complessiva autosufficienza a livello nazionale; garantire adeguati incentivi e forme di sostegno ai soggetti riciclatori dei rifiuti e per l'utilizzo di prodotti costituiti da materiali riciclati, con particolare riferimento al potenziamento degli interventi di riutilizzo e riciclo del legno e dei prodotti da esso derivati; incentivare il ricorso a risorse finanziarie private per la bonifica ed il riuso anche ai fini produttivi dei siti contaminati, in applicazione della normativa vigente; definire le norme tecniche da adottare per l'utilizzo obbligatorio di contenitori di rifiuti urbani adeguati, che consentano di non recare pregiudizio all'ambiente nell'esercizio delle operazioni di raccolta e recupero dei rifiuti nelle aree urbane; promuovere gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati da amianto; introdurre differenti previsioni a seconda che le contaminazioni riguardino siti con attività produttive in esercizio ovvero siti dismessi; prevedere che gli obiettivi di qualità ambientale dei suoli, dei sottosuoli e delle acque sotterranee dei siti inquinati, che devono essere conseguiti con la bonifica, vengano definiti attraverso la valutazione dei rischi sanitari e ambientali connessi agli usi previsti dei siti stessi, tenendo conto dell'approccio tabellare; favorire la conclusione di accordi di programma tra i soggetti privati e le amministrazioni interessate per la gestione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza;

b) dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato, semplificando i procedimenti, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di renderli rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36; promuovere il risparmio idrico favorendo l'introduzione e la diffusione delle migliori tecnologie per l'uso e il riutilizzo della risorsa; pianificare, programmare e attuare interventi diretti a garantire la tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei, previa ricognizione degli stessi; accelerare la piena attuazione della gestione del ciclo idrico integrato a livello di ambito territoriale ottimale, nel rispetto dei principi di regolazione e vigilanza, come previsto dalla citata legge n. 36 del 1994, semplificando i procedimenti, precisando i poteri sostitutivi e rendendone semplice e tempestiva l'utilizzazione; prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti di trasporto e distribuzione dell'acqua, l'obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte, sia interni che esterni; favorire il ricorso alla finanza di progetto per le costruzioni di nuovi impianti; prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità per la definizione dei meccanismi premiali in favore dei comuni compresi nelle aree ad elevata presenza di impianti di energia idroelettrica;

c) rimuovere i problemi di carattere organizzativo, procedurale e finanziario che ostacolano il conseguimento della piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, superando la sovrapposizione tra i diversi piani settoriali di rilievo ambientale e coordinandoli con i piani urbanistici; valorizzare il ruolo e le competenze svolti dagli organismi a composizione mista statale e regionale; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale dell'attività di pianificazione, programmazione e attuazione di interventi di risanamento idrogeologico del territorio e della messa in

sicurezza delle situazioni a rischio; prevedere meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e dei boschi che investono per prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico, nel rispetto delle linee direttrici del piano di bacino; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale della normativa e delle iniziative finalizzate a combattere la desertificazione, anche mediante l'individuazione di programmi utili a garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica e il riuso della stessa; semplificare il procedimento di adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione con la garanzia della partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e la certezza dei tempi di conclusione dell'*iter* procedimentale;

d) confermare le finalità della legge 6 dicembre 1991, n. 394; estendere, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali e della volontà delle popolazioni residenti e direttamente interessate, la percentuale di territorio sottoposto a salvaguardia e valorizzazione ambientale, mediante inserimento di ulteriori aree, terrestri e marine, di particolare pregio; articolare, con adeguata motivazione, e differenziare le misure di salvaguardia in relazione alle specifiche situazioni territoriali; favorire lo sviluppo di forme di autofinanziamento tenendo in considerazione le diverse situazioni geografiche, territoriali e ambientali delle aree protette; favorire l'uso efficiente ed efficace delle risorse assegnate alle aree protette dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali; favorire la conclusione di accordi di programma con le organizzazioni più rappresentative dei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio e del terzo settore, finalizzati allo sviluppo economico-sociale e alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale delle aree; prevedere che, nei territori compresi nei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali, i vincoli disposti dalla pianificazione paesistica e quelli previsti dall'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, decadano con l'approvazione del piano del parco o delle

misure di salvaguardia ovvero delle misure di salvaguardia disposte in attuazione di leggi regionali; nei territori residuali dei comuni parzialmente compresi nei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali, provvedere ad una nuova individuazione delle aree e dei beni soggetti alla disciplina di cui all'articolo 1-*quinquies* del citato decreto-legge n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985; armonizzare e coordinare le funzioni e le competenze previste dalle convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria per la conservazione della biodiversità;

e) conseguire l'effettività delle sanzioni amministrative per danno ambientale mediante l'adeguamento delle procedure di irrogazione e delle sanzioni medesime; rivedere le procedure relative agli obblighi di ripristino, al fine di garantire l'efficacia delle prescrizioni delle autorità competenti e il risarcimento del danno; definire le modalità di quantificazione del danno; prevedere, oltre a sanzioni a carico dei soggetti che danneggiano l'ambiente, anche meccanismi premiali per coloro che assumono comportamenti ed effettuano investimenti per il miglioramento della qualità dell'ambiente sul territorio nazionale;

f) garantire il pieno recepimento delle direttive 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, e 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, in materia di VIA e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, in materia di VAS e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le procedure di VIA che dovranno tenere conto del rapporto costi-benefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale; anticipare le procedure di VIA alla prima presentazione del progetto dell'intervento da valutare; introdurre un sistema di controlli idoneo ad accertare l'effettivo rispetto delle prescri-

zioni impartite in sede di valutazione; garantire il completamento delle procedure in tempi certi; introdurre meccanismi di coordinamento tra la procedura di VIA e quella di VAS e promuovere l'utilizzo della VAS nella stesura dei piani e dei programmi statali, regionali e sovracomunali; prevedere l'estensione della procedura di IPPC ai nuovi impianti, individuando le autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione unica e identificando i provvedimenti autorizzatori assorbiti da detta autorizzazione; adottare misure di coordinamento tra le procedure di VIA e quelle di IPPC nel caso di impianti sottoposti ad entrambe le procedure, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni; accorpate in un unico provvedimento di autorizzazione le diverse autorizzazioni ambientali, nel caso di impianti non rientranti nel campo di applicazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, ma sottoposti a più di un'autorizzazione ambientale settoriale;

g) riordinare la normativa in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, mediante una revisione della disciplina per le emissioni di gas inquinanti in atmosfera, nel rispetto delle norme comunitarie e, in particolare, della direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, e degli accordi internazionali sottoscritti in materia, prevedendo:

1) l'integrazione della disciplina relativa alle emissioni provenienti dagli impianti di riscaldamento per uso civile;

2) l'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative anche mediante la disciplina della vendita dell'energia prodotta in eccedenza agli operatori del mercato elettrico nazionale, prolungando sino a dodici anni il periodo di validità dei certificati verdi previsti dalla normativa vigente;

3) una disciplina in materia di controllo delle emissioni derivanti dalle attività agricole e zootecniche;

4) strumenti economici volti ad incentivare l'uso di veicoli, combustibili e carburanti che possono contribuire significativamente alla riduzione delle emissioni e al miglioramento della qualità dell'aria;

5) strumenti di promozione dell'informazione ai consumatori sull'impatto ambientale del ciclo di vita dei prodotti che in ragione della loro composizione possono causare inquinamento atmosferico;

6) predisposizione del piano nazionale di riduzione di cui all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che stabilisca prescrizioni per i grandi impianti di combustione esistenti.

10. Per l'emanazione dei regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi previsti dalle lettere *a)*, *b)* ed *f)* del comma 9, si intendono norme generali regolatrici della materia i principi previsti dalle medesime lettere per le deleghe legislative.

11. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale, per la durata di un anno, di una commissione composta da un numero massimo di ventiquattro membri scelti fra professori universitari, dirigenti apicali di istituti pubblici di ricerca ed esperti di alta qualificazione nei settori e nelle materie oggetto della delega.

12. La commissione di cui al comma 11 è assistita da una segreteria tecnica, coordinata dal Capo dell'ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio o da un suo delegato e composta da venti unità, di cui dieci scelte anche tra persone estranee all'amministrazione e dieci scelte tra personale in servizio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con funzioni di supporto.

13. La nomina dei componenti della commissione e della segreteria tecnica, di cui ai commi 11 e 12, è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che ne disciplina

altresì l'organizzazione e il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 18, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.

14. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi, con atto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono individuate forme di consultazione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali e delle associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori.

15. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ogni quattro mesi dalla data di istituzione della commissione di cui al comma 11, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato dei lavori della medesima commissione.

16. Allo scopo di diffondere la conoscenza ambientale e sensibilizzare l'opinione pubblica, in merito alle modifiche legislative conseguenti all'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2003.

17. All'onere derivante dall'attuazione del comma 16, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

18. Per l'attuazione dei commi 11 e 12 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2003 e di 500.000 euro per l'anno 2004. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, per l'anno 2004, l'ac-

cantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei commi 17 e 18.

20. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale è garantita la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ».

21. Qualora, per effetto di vincoli sopravvenuti, diversi da quelli di natura urbanistica, non sia più esercitabile il diritto di edificare che sia stato già assentito a norma delle vigenti disposizioni, è in facoltà del titolare del diritto chiedere di esercitare lo stesso su altra area del territorio comunale, di cui abbia acquisito la disponibilità a fini edificatori.

22. In caso di accoglimento dell'istanza presentata ai sensi del comma 21, la traslazione del diritto di edificare su area diversa comporta la contestuale cessione al comune, a titolo gratuito, dell'area interessata dal vincolo sopravvenuto.

23. Il comune può approvare le varianti al vigente strumento urbanistico che si rendano necessarie ai fini della traslazione del diritto di edificare di cui al comma 21.

24. L'accoglimento dell'istanza di cui ai commi 21 e 22 non costituisce titolo per richieste di indennizzo, quando, secondo le norme vigenti, il vincolo sopravvenuto non sia indennizzabile. Nei casi in cui, ai sensi della normativa vigente, il titolare del diritto di edificare può richiedere l'indennizzo a causa del vincolo sopravvenuto, la traslazione del diritto di edificare su area diversa, ai sensi dei citati commi 21 e 22, è computata ai fini della determinazione dell'indennizzo eventualmente dovuto.

25. In attesa di una revisione complessiva della normativa sui rifiuti che disciplini in modo organico la materia, alla lettera a) del comma 29, sono individuate le caratteristiche e le tipologie dei rottami che, derivanti come scarti di lavorazione

oppure originati da cicli produttivi o di consumo, sono definibili come materie prime secondarie per le attività siderurgiche e metallurgiche, nonché le modalità affinché gli stessi siano sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti.

26. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti, se rispondenti alla definizione di materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche di cui al comma 1, lettera q-bis), dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotta dal comma 29, i rottami di cui al comma 25 dei quali il detentore non si disfi, non abbia deciso o non abbia l'obbligo di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, ma siano destinati in modo oggettivo ed effettivo all'impiego nei cicli produttivi siderurgici o metallurgici.

27. I rottami ferrosi e non ferrosi provenienti dall'estero sono riconosciuti a tutti gli effetti come materie prime secondarie derivanti da operazioni di recupero se dichiarati come tali da fornitori o produttori di Paesi esteri che si iscrivono all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti con le modalità specificate al comma 28.

28. È istituita una sezione speciale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alla quale sono iscritte le imprese di Paesi europei ed extraeuropei che effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, elencate nell'allegato C annesso al medesimo decreto legislativo, per la produzione di materie prime secondarie per l'industria siderurgica e metallurgica, nel rispetto delle condizioni e delle norme tecniche riportate nell'allegato 1 al decreto del

Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998. L'iscrizione è effettuata a seguito di comunicazione all'Albo da parte dell'azienda estera interessata, accompagnata dall'attestazione di conformità a tali condizioni e norme tecniche rilasciata dall'autorità pubblica competente nel Paese di appartenenza. Le modalità di funzionamento della sezione speciale sono stabilite dal Comitato nazionale dell'Albo; nelle more di tale definizione l'iscrizione è sostituita a tutti gli effetti dalla comunicazione corredata dall'attestazione di conformità dell'autorità competente.

29. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera q) sono aggiunte le seguenti:

« q-bis) materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche: rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o ad altre specifiche nazionali e internazionali, nonché i rottami scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche sopra menzionate;

q-ter) organizzatore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo e coordinando anche altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di organizzazione della gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo previsto dall'articolo 30, nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'allegato A annesso al regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 »;

b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera f-quater) è aggiunta la seguente:

« f-quinquies) il combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi, come descritto dalle norme tecniche UNI 9903-1 (RDF di qualità elevata), utilizzato in co-combustione, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1999, come sostituita dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 2002, in impianti di produzione di energia elettrica e in cementifici, come specificato nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2002 »;

c) all'articolo 10, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti, indicate rispettivamente ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto, di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D1 a D12 del citato allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio »;

d) all'articolo 40, comma 5, le parole: « 31 marzo di ogni anno » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio di ogni anno ».

30. Il Governo è autorizzato ad apportare modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2002, conseguenti a quanto previsto al comma 29, lettera *b*).

31. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad apportare le modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, finalizzate a consentire il riutilizzo della lolla di riso, affinché non sia considerata come rifiuto derivante dalla produzione dell'industria agroalimentare, nonché dirette a prevedere, oltre ai cementifici, le seguenti attività di recupero della polvere di allumina, in una percentuale dall'1 al 5 per cento nella miscela complessiva:

- a) produzione di laterizi e refrattari;
- b) produzione di industrie ceramiche;
- c) produzione di argille espanse.

32. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, all'articolo 163, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Per i lavori compiuti in assenza o difformità dalla autorizzazione di cui al comma 1, l'accertamento di compatibilità paesistica dei lavori effettivamente eseguiti, anche rispetto alla autorizzazione eventualmente rilasciata, comporta l'estinzione del reato di cui al medesimo comma 1 e di ogni altro reato in materia paesaggistica alle seguenti condizioni:

a) che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nella eventuale autorizzazione, rientrino fra quelli previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico;

b) che i trasgressori abbiano previamente pagato, ove sia accertato il danno arrecato, la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 164, comma 1 ».

33. All'articolo 34 del codice della navigazione, le parole: « dell'amministrazione interessata » sono sostituite dalle seguenti: « dell'amministrazione statale, regionale o dell'ente locale competente ».

34. A decorrere dall'anno 2004 le spese di funzionamento delle Autorità di bacino di rilievo nazionale sono iscritte in una specifica unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

35. Al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli *standard* europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali gli interventi in materia di tutela delle acque interne, di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonché di aumentare l'efficienza di detti interventi anche sotto il profilo della capacità di utilizzare le risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea, è istituita, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, una segreteria tecnica composta da non più di ventuno esperti di elevata qualificazione, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale ne è stabilito anche il funzionamento. Per la costituzione ed il funzionamento della predetta segreteria è autorizzata la spesa massima di un milione di euro annui, a decorrere dall'anno 2003.

36. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione del comma 35 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

37. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del comma 36.

38. Al fine di consentire la prosecuzione degli accordi di programma in materia di sviluppo sostenibile e di miglio-

mento della qualità dell'aria, anche attraverso l'utilizzo e l'incentivazione di veicoli a minimo impatto ambientale, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

39. All'onere derivante dall'attuazione del comma 38 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

40. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del comma 39.

41. Al fine di adeguare le strutture operative dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) alle esigenze di una maggiore presenza sul territorio anche a supporto tecnico degli enti locali nel coordinamento delle attività a livello locale nelle aree marine protette, negli scavi portuali e nella pesca, anche attraverso l'apertura di sedi decentrate ovvero di laboratori locali di ricerca, è autorizzata per il triennio 2003-2005 la spesa di 7.500.000 euro annui.

42. All'onere derivante dall'attuazione del comma 41 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

43. Al fine di garantire la messa in sicurezza di emergenza e per la bonifica dei terreni e delle falde delle aree ex depositi POL della Marina Militare, zona « Celle » e zona « Cimitero » e della Aeronautica Militare, zona « Vecchia delle Vigne », nell'ambito dell'attuazione del piano intermodale dell'area Flegrea, è autoriz-

zata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2003, di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 5 milioni di euro per l'anno 2005.

44. All'onere derivante dall'attuazione del comma 43 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

45. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei commi 42 e 44.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione).

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: centoventi giorni.

1. 109. Vendola.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: novanta giorni.

1. 110. Vendola.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

1. 101. Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pignonica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Rizzo, Nesi, Chiaromonte.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: proprio parere aggiungere la seguente: vincolante.

1. 5. Vigni, Realacci, Iannuzzi, Lion, Bاندولي, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere la parola: ritenute.

1. 112. Vendola.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: ritenute non conformi aggiungere le seguenti: alle norme comunitarie nonché.

1. 113. Vendola.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere la parola: direttivi.

1. 114. Vendola.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: alla presente legge con le seguenti: al comma 8.

1. 115. Vendola.

Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: sessanta giorni.

1. 111. Vendola.

Al comma 5, sopprimere il quinto periodo.

1. 116. Vendola.

Al comma 8, alinea, dopo le parole: norme di attuazione aggiungere le seguenti: nonché le prerogative.

1. 117. Vendola.

Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: di maggiore con le seguenti: della migliore.

1. 118. Vendola.

Al comma 8, lettera b), dopo la parola: efficienza aggiungere la seguente: , efficacia.

1. 119. Vendola.

Al comma 8, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , nonché certezza delle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni a tutela dell'ambiente.

1. 8. Realacci, Iannuzzi, Lion, Vigni, Bاندولي, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Villari, Merlo, Vernetti, Giachetti, Rizzo, Chiaromonte.

(Approvato)

Al comma 8, lettera d), dopo le parole: il risparmio aggiungere le seguenti: , lo sviluppo delle energie rinnovabili.

1. 120. Vendola, Realacci, Vianello.

Al comma 8, lettera d), dopo le parole: efficienza energetica: aggiungere le seguenti: , nonché a sostenere accordi volontari tra amministrazioni ed imprese finalizzati ad una migliore tutela ambientale.

1. 9. Realacci, Iannuzzi, Lion, Vigni, Bاندولي, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Villari, Merlo, Vernetti, Giachetti, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 8, lettera d), dopo la parola: attraverso aggiungere la seguente: adeguati.

1. 121. Vendola.

Al comma 8, lettera f), sostituire la parola: affermazione con le seguenti: garanzia dell'applicazione.

1. 122. Vendola.

Al comma 8, lettera f), dopo la parola: affermazione aggiungere la seguente: integrale.

1. 123. Vendola.

Al comma 8, lettera m), sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione con le seguenti: nel rispetto del ruolo degli enti locali, in termini regolamentari, amministrativi e gestionali, con particolare riferimento alle funzioni riguardanti l'assetto e l'utilizzazione del territorio.

1. 10. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Merlo, Vernetti, Giachetti.

Al comma 8, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

o) adozione di procedure che prevedano l'introduzione nella contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nell'invarianza della spesa e del gettito.

1. 105. Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Rizzo Nesi, Papaterra, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 9, lettera a), sopprimere le parole da: garantendo il pieno recepimento fino a: relativa all'incenerimento dei rifiuti.

1. 124. Vendola.

Al comma 9, lettera a), dopo le parole: relativa all'incenerimento dei rifiuti aggiungere le seguenti: nonché il recepimento della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili.

1. 106. Lusetti, Realacci, Villari, Merlo, Reduzzi, Vernetti, Giachetti, Iannuzzi.

Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: anche attraverso l'eventuale con le seguenti: escludendo la.

1. 12. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Merlo, Vernetti, Giachetti.

Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: anche attraverso l'eventuale con le seguenti: prevedendo, fatta salva l'adesione al consorzio di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la.

***1. 13.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Merlo, Vernetti, Giachetti.

Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: anche attraverso l'eventuale con le seguenti: prevedendo, fatta salva l'adesione al consorzio di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la.

***1. 97.** Foti, Stradella.

Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: anche attraverso l'eventuale con le seguenti: prevedendo eventualmente, ad esclusione del consorzio di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la.

1. 98. Stradella, Foti.

Al comma 9, lettera a), sopprimere le parole da: e di poteri sostitutivi fino a: entro quarantacinque giorni.

- 1. 14.** Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: sessanta giorni.

- 1. 125.** Vendola.

Al comma 9, lettera a), sopprimere le parole: , in applicazione della normativa vigente.

- 1. 127.** Vendola.

Al comma 9, lettera a), sopprimere le parole: tenendo conto dell'approccio tabellare.

- 1. 128.** Vendola.

Al comma 9, lettera b), sopprimere le parole: e rendendone semplice e tempestiva l'utilizzazione.

- 1. 15.** Vigni, Realacci, Iannuzzi, Lion, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 9, lettera b), sopprimere le parole: semplice e.

- 1. 129.** Vendola.

Al comma 9, lettera b), sostituire la parola: tempestiva con la seguente: efficace.

- 1. 130.** Vendola.

Al comma 9, lettera c), sopprimere le parole: di carattere organizzativo, procedurale e finanziario.

- 1. 131.** Vendola.

Al comma 9 lettera d), sostituire le parole: confermare le con le seguenti: dare piena attuazione alle.

- 1. 132.** Vendola.

Al comma 9, lettera d), sostituire la parola: confermare con la seguente: riaffermare.

- 1. 133.** Vendola.

Al comma 9, lettera d), sostituire le parole: e del terzo settore con le seguenti: , del terzo settore e della cooperazione.

- 1. 16.** Realacci, Iannuzzi, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Villari, Merlo, Verretti, Giachetti, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 9, lettera d), sopprimere le parole: armonizzare e.

- 1. 134.** Vendola.

Al comma 9, lettera e), dopo le parole: le modalità aggiungere le seguenti: e i criteri.

- 1. 135.** Vendola.

Al comma 9, lettera e), dopo le parole: quantificazione del danno *aggiungere le seguenti:* , tenendo conto dei più recenti principi comunitari assunti in materia.

- 1. 17.** Realacci, Iannuzzi, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Villari, Merlo, Vernetti, Giachetti, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 9, lettera g), numero 2, sopprimere le parole: , prolungando sino a dodici anni il periodo di validità dei certificati verdi previsti dalla normativa vigente.

- *1. 23.** Realacci, Iannuzzi, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Villari, Merlo, Vernetti, Giachetti, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 9, lettera g), numero 2, sopprimere le parole: , prolungando sino a dodici anni il periodo di validità dei certificati verdi previsti dalla normativa vigente.

- *1. 136.** Vendola.

Al comma 9, lettera g), numero 2), sostituire le parole da: prolungando fino alla fine della lettera con le seguenti: attraverso il pieno recepimento della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, e quindi escludendo dalle incentivazioni le fonti energetiche non riconducibili a quelle previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della citata direttiva e estendendo la certificazione di produzione da fonti rinnovabili, operata attraverso i certificati verdi, ai primi dodici anni di esercizio per l'elettricità prodotta da biomasse e ai primi dieci anni di esercizio per la

produzione di elettricità da altre fonti rinnovabili.

- 1. 25.** *(Limitatamente alle parole da: « attraverso il pieno recepimento », fino a: « della citata direttiva e »* Realacci, Vigni, Lion, Vernetti, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Nesi, Pappaterra, Villari, Merlo, Vernetti, Giachetti, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 9, lettera g), numero 2), sostituire le parole da: prolungando fino alla fine della lettera con le seguenti: estendendo la certificazione di produzione da fonti rinnovabili, operata attraverso i certificati verdi, ai primi dodici anni di esercizio per l'elettricità prodotta da biomasse e ai primi dieci anni di esercizio per la produzione di elettricità da altre fonti rinnovabili, ed escludendo dalle agevolazioni previste per tali fonti l'elettricità prodotta:

aa) da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento urbano che non usino esclusivamente fonti energetiche rinnovabili;

bb) dai combustibili di cui all'articolo 3, lettere b), c), d), e), f), h), i), m), o), p), q) e s) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 3 luglio 2002;

cc) dai sottoprodotti da produzione di petrolio basati su combustibili fossili;

dd) da ogni altra fonte energetica non riconducibile a quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001.

- 1. 24.** Vigni, Realacci, Lion, Vernetti, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Bandoli, Via-

nello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Nesi, Pappaterra, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 11, sostituire le parole da: fra professori *fino alla fine del comma con le seguenti:* fra i dipendenti di ruolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con qualifica funzionale non inferiore alla 1-C.

1. **29.** Vigni, Realacci, Iannuzzi, Lion, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Vendola, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 11, dopo le parole: fra professori universitari, *aggiungere le seguenti:* dipendenti di ruolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con qualifica funzionale non inferiore alla 1-C,

1. **30.** Vigni, Realacci, Iannuzzi, Lion, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Vendola, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: attraverso l'espletamento di concorso, per titoli ed esami, ad evidenza pubblica. La definizione dei requisiti dei partecipanti, la scelta della commissione esaminatrice, nonché le modalità di svolgimento delle prove d'esame, sono stabilite entro trenta giorni dall'emanazione della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1. **31.** Vigni, Realacci, Iannuzzi, Lion, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: attraverso l'espletamento di concorso, per titoli ed esami, ad evidenza pubblica. Dell'esito delle prove concorsuali e prima della pubblicazione dell'elenco dei vincitori, sono informate le competenti Commissioni parlamentari.

1. **73.** Vigni, Realacci, Iannuzzi, Lion, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Della commissione fanno parte, in qualità di esperti, un rappresentante nominato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, un rappresentante nominato dall'ANCI ed un rappresentante nominato dall'UPI.

1. **33.** Iannuzzi, Lion, Vigni, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Villari, Merlo, Verretti, Giachetti, Rizzo, Chiaromonte.

Sopprimere i commi 16 e 17.

- *1. **34.** Realacci, Iannuzzi, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Villari, Merlo, Verretti, Giachetti, Rizzo, Chiaromonte.

Sopprimere i commi 16 e 17.

- *1. **137.** Vendola.

Al comma 16, sostituire le parole da: Allo scopo *fino a:* della presente legge *con le seguenti:* Al fine di incrementare le

risorse del fondo di cui all'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

1. 35. Lion, Vigni, Realacci, Verneti, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Nesi, Pappaterra, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 16, sostituire le parole da: Allo scopo *fino a:* della presente legge *con le seguenti:* Al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica in merito all'efficienza ed al risparmio energetico attraverso adeguate campagne di comunicazione,

1. 36. Vigni, Realacci, Lion, Verneti, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Nesi, Pappaterra, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 16, sopprimere le parole: e sensibilizzare l'opinione pubblica, in merito alle modifiche legislative conseguenti all'attuazione della presente legge.

1. 37. Iannuzzi, Lion, Vigni, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Villari, Merlo, Verneti, Giachetti, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 16, sopprimere le parole: , in merito alle modifiche legislative conseguenti all'attuazione della presente legge.

***1. 38.** Iannuzzi, Lion, Vigni, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Villari, Merlo, Verneti, Giachetti, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 16, sopprimere le parole: , in merito alle modifiche legislative conseguenti all'attuazione della presente legge.

***1. 138.** Vendola.

Al comma 16, sostituire le parole: 250.000 euro *con le seguenti:* 500.000 euro.

1. 139. Vendola.

Al comma 18, primo periodo, sostituire le parole: 800.000 euro per l'anno 2003 e di 500.000 euro *con le seguenti:* 250.000 euro per l'anno 2003 e di 50.000 euro.

1. 41. Lion, Vigni, Realacci, Verneti, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Nesi, Pappaterra, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 18, primo periodo, sostituire le parole: 800.000 euro *con le seguenti:* 8.000 euro.

1. 39. Realacci, Iannuzzi, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Villari, Merlo, Verneti, Giachetti, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 18, primo periodo, sostituire le parole: 800.000 euro *con le seguenti:* 80.000 euro.

1. 40. Realacci, Iannuzzi, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Villari, Merlo, Verneti, Giachetti, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 18, primo periodo, sostituire le parole: 800.000 euro con le seguenti: 400.000 euro.

- 1. 140.** Vendola.

Al comma 18, primo periodo, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 5.000 euro.

- 1. 42.** Realacci, Iannuzzi, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Villari, Merlo, Verretti, Giachetti, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 18, primo periodo, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 50.000 euro.

- 1. 43.** Realacci, Iannuzzi, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Villari, Merlo, Verretti, Giachetti, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 18, primo periodo, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 250.000 euro.

- 1. 141.** Vendola.

Al comma 18, primo periodo, secondo periodo, sostituire le parole: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con le seguenti: medesimo Ministero.

- 1. 44.** Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Rizzo, Chiaromonte.

Sopprimere i commi 21, 22, 23 e 24.

- 1. 46.** Iannuzzi, Lion, Vigni, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Villari, Merlo, Verretti, Giachetti, Rizzo, Chiaromonte.

Sopprimere il comma 21.

- 1. 47.** Iannuzzi, Lion, Vigni, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Villari, Merlo, Verretti, Giachetti, Rizzo, Chiaromonte.

Sopprimere il comma 22.

- 1. 48.** Iannuzzi, Lion, Vigni, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Villari, Merlo, Verretti, Giachetti, Rizzo, Chiaromonte.

Sopprimere il comma 23.

- 1. 49.** Iannuzzi, Lion, Vigni, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Villari, Merlo, Verretti, Giachetti, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 23, dopo le parole: Il comune, aggiungere le seguenti: che, con proprio regolamento abbia disciplinato i criteri e le modalità per l'applicazione delle idonee misure compensative,

- 1. 50.** Vigni, Realacci, Iannuzzi, Lion, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 23, sostituire le parole da: le varianti *fino alla fine del comma con le seguenti:* le idonee misure compensative di cui al comma 21, qualora le medesime non comportino variazioni al vigente strumento urbanistico.

- 1. 51.** Realacci, Iannuzzi, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Villari, Merlo, Verneti, Giachetti, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 23, aggiungere, in fine, le parole: , sempre che le stesse non comportino significative variazioni anche volumetriche a favore del soggetto cui è riconosciuta la misura compensativa.

- 1. 52.** Vigni, Realacci, Iannuzzi, Lion, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Rizzo, Chiaromonte.

Sopprimere il comma 24.

- *1. 53.** Iannuzzi, Lion, Vigni, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Villari, Merlo, Verneti, Giachetti, Rizzo, Chiaromonte.

Sopprimere il comma 24.

- *1. 141.** Vendola.

Al comma 24, primo periodo, sostituire le parole da: non costituisce titolo *fino alla fine del comma con le seguenti:* comporta la preclusione della richiesta di indennizzo.

- 1. 142.** Vendola.

Sopprimere il comma 32.

- *1. 56.** Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Rizzo, Chiaromonte.

Sopprimere il comma 32.

- *1. 143.** Vendola.

Al comma 32, capoverso 2-bis, alinea, sopprimere le parole: assenza o.

- 1. 102.** Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Rizzo, Nesi, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) che le difformità non abbiano comportato aumenti delle superfici utili o dei volumi assentiti;

- 1. 103.** Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Rizzo, Nesi, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera a), sopprimere le parole: , o, altrimenti siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico;

- *1. 58.** Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera a), sopprimere le parole: , o, altrimenti siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico;

***1. 144.** Vendola.

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), sopprimere le parole: , ove sia accertato il danno arrecato,

****1. 104.** Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Rizzo, Nesi, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), sopprimere le parole: , ove sia accertato il danno arrecato,

****1. 145.** Vendola.

Sopprimere i commi 35, 36 e 37.

***1. 59.** Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Rizzo, Chiaromonte.

Sopprimere i commi 35, 36 e 37.

***1. 146.** Vendola.

Al comma 35, primo periodo, sostituire le parole: esperti di elevata qualificazione con le seguenti: dipendenti di ruolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con qualifica funzionale non inferiore alla 1-C.

1. 60. Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi,

Nesi, Pappaterra, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 35, secondo periodo, sostituire le parole: un milione di euro con le seguenti: duecentomila euro.

1. 61. Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 38, sostituire le parole da: , anche attraverso l'utilizzo fino a: è autorizzata la spesa con le seguenti: sono autorizzati limiti di impegno.

1. 62. Vigni, Realacci, Iannuzzi, Lion, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 38, sostituire le parole: anche attraverso l'utilizzo e l'incentivazione di veicoli a minimo impatto ambientale con le seguenti: attraverso interventi finalizzati alla riduzione dell'utilizzo dei veicoli privati per gli spostamenti urbani, al miglioramento della qualità e dell'efficienza dei sistemi di trasporto pubblico e allo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile.

1. 63. Vigni, Realacci, Iannuzzi, Lion, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 38, sostituire le parole: veicoli a minimo impatto ambientale con le seguenti: veicoli ad emissione zero.

1. 64. Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglio-

nica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 38, sostituire le parole: veicoli a minimo impatto ambientale con le seguenti: veicoli in regola con gli standard « Euro 4 », previsti dalla direttiva 70/220 CE, come modificata dalla direttiva 98/69/CE.

1. **65.** Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Vendola, Nesi, Pappaterra, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Rizzo, Chiaromonte.

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-bis. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, come modificato dal comma 1 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « di rilevanza industriale » sono sostituite dalle seguenti: « di interesse economico generale » e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi forniti dalle industrie di rete già disciplinati da direttive comunitarie sulla apertura dei relativi mercati »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni destinate alla produzione di servizi pubblici locali, qualora separata dall'erogazione del servizio, è svolta in regime di concorrenza da società di capitali »;

c) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

« 5. Ove le condizioni lo consentano e secondo modalità definite dalle discipline di settore, la concorrenza si realizza attraverso la presenza di una pluralità di soggetti all'interno del mercato. Gli affidamenti avvengono attraverso l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni di cui al comma 7 e secondo le norme interne e comunitarie, che disciplinano le aggiudicazioni delle concessioni di costruzione e gestione, delle concessioni di servizi e degli appalti di servizi. Le discipline di settore, con provvedimento da emanarsi, ove non in vigore, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, indicano la durata massima degli affidamenti e possono prevedere, in via eccezionale e solo se ammessa delle norme di diritto comunitario, la concessione di diritti esclusivi ad organismi funzionali al conseguimento delle finalità generali della disciplina stessa;

5-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, la gestione dei servizi può essere affidata direttamente a società a capitale misto pubblico privato, nelle quali il socio privato, al quale venga attribuito non meno del 25 per cento del capitale, sia scelto mediante offerta pubblica di vendita o altre procedure ad evidenza pubblica e che diano garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, o a società da esse controllate. »

d) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

« 6. In deroga a quanto previsto dal comma 5, la gestione delle reti o l'erogazione del servizio possono essere affidati direttamente a società a capitale maggioritario o totalitario pubblico, a condizione che gli enti pubblici titolari della quota maggioritaria o dell'intero capitale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano e che l'Autorità

garante della concorrenza e del mercato abbia accertato preventivamente, secondo modalità che saranno da essa definite entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la effettiva efficienza e convenienza economica dell'affidamento diretto. Le società che, in Italia o all'estero, erogano, a qualunque titolo, servizi pubblici locali o gestiscono reti o impianti destinati alla produzione di servizi pubblici locali, in virtù di un affidamento diretto, non sono ammesse a partecipare alle procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 5. Tale divieto si estende alle società controllate o collegate, il divieto non si estende alle società controllanti, nonché alle società controllate e collegate con queste ultime, se il volume d'affari derivante dall'acquisizione di partecipazioni, avvenuta con gara, comporta una significativa crescita dimensionale delle società operanti nei settori di cui al comma 1. La cessazione del controllo da parte dell'ente o degli enti pubblici detentori della maggioranza del capitale, o la perdita della partecipazione maggioritaria dovranno essere tempestivamente comunicate dalla società all'autorità di regolamentazione di settore, ove presente, ovvero all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e determinano la cessazione del divieto di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica dalla data della notificazione. L'affidamento in essere potrà essere protratto per un termine massimo di 24 mesi dalla data della notificazione, previa stipula di contratto di servizio ai sensi del comma 11.

6-bis. Sia nel caso di gestione unitaria della rete e dell'erogazione dei servizi, sia nel caso di gestione separata, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante i contratti di appalto o di concessione dei lavori pubblici ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto legislativo 17

marzo 1995, n. 158, per l'esecuzione di lavori, di qualsiasi importo, compresi i lavori non rientranti tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo, nonché di quelli riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari ».

e) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore ».

1. 66. *(Limitatamente alle lettere a), b), c) ed e)* Vianello, Santagata, Vigni, Realacci, Albonetti, Iannuzzi, Pappaterra, Lion, Nesi, Lusetti, Montecchi, Chiaromonte.

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-bis. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 »;

b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« *5-bis.* In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, conclusi a seguito di procedure ad evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo 143 del

decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, per l'esecuzione dei lavori connessi alla gestione ».

1. **147.** (*Testo corretto*) Parolo, Guido Dussin, Lupi, Ghiglia, Stradella, Coronella, Vigni, Realacci, Lion, Vianello, Raffaldini, Pasetto, Lusetti, Iannuzzi.

(*Approvato*)

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-*bis*. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a-*bis*) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al settore del trasporto pubblico locale solo in quanto compatibili con la vigente normativa che disciplina il settore ».

b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi

provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, conclusi a seguito di procedure ad evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore dovrà appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, per l'esecuzione dei lavori connessi alla gestione ».

1. **99.** Lupi, Ghiglia, Stradella, Coronella, Vigni, Realacci, Lion, Vianello, Raffaldini, Pasetto, Lusetti, Iannuzzi.

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-*bis*. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a-*bis*) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, le disposizioni di cui

al presente articolo in materia di modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali non si applicano ai settori per i quali la relativa disciplina normativa già preveda l'adozione di criteri più restrittivi a tutela della concorrenza ed in attuazione della normativa comunitaria ».

b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, conclusi a seguito di procedure ad evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, per l'esecuzione dei lavori connessi alla gestione ».

1. 150. Lupi, Ghiglia, Vigni, Realacci, Stradella, Coronella, Vianello, Lusetti, Iannuzzi.

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-bis. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva, esercitati in aree montane ».

1. 100. Arnoldi, Parolo, Saglia, Quartiani, Bressa, Zeller.

(Approvato)

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-bis. Al fine di razionalizzare il servizio di trasporto pubblico locale di tipo turistico, con particolare riferimento agli impianti a fune, all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per la costruzione e la messa in servizio degli impianti i cui progetti definitivi siano presentati ai fini dell'approvazione o del rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza entro il 2 maggio 2004 si applicano le procedure e le disposizioni tecniche adottate e pubblicate prima del 3 maggio 2002. Comunque la loro costruzione deve essere terminata entro il 31 dicembre 2006 ».

1. 148. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè.

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-bis. All'articolo 115 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 8. Al fine di favorire l'aggregazione della domanda e dell'offerta dei servizi

pubblici locali negli ambiti ottimali definiti ai sensi della vigente legislazione statale o dalla normativa regionale, nonché di incentivare la trasformazione in società di capitali delle aziende speciali e dei consorzi di cui all'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che gestiscono i servizi pubblici locali si applicano le seguenti disposizioni:

a) le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti inerenti alle società partecipate in misura maggioritaria da enti locali e affidatarie della gestione dei servizi pubblici locali, effettuati dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, sono esenti, senza limite di valore, dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;

b) per il periodo che va dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, i costi connessi alle operazioni di cui alla lettera *a)* non hanno rilevanza ai fini della determinazione del saldo finanziario previsto dalle norme inerenti al patto di stabilità interno.

9. Presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo destinato all'ammodernamento del trasporto pubblico locale. Tale fondo è alimentato dalle risorse finanziarie costituite dal 50 per cento delle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) dei redditi prodotti dalle società di capitali che svolgono attività di trasporto pubblico locale, partecipate dagli enti locali, che a decorrere dal 1° gennaio 2002 siano state interessate da operazioni di fusione di cui alla lettera *a)* del comma 8, purché dagli stessi derivi un incremento di almeno il 20 per cento degli utenti serviti rispetto a quelli relativi all'impresa che nell'esercizio antecedente l'operazione di fusione ne contava il numero maggiore. A partire dai redditi relativi all'anno 2003, le risorse destinate al fondo sono annualmente redistribuite tra gli enti locali che attuano le operazioni di

fusione. La parte di gettito derivante dall'IRPEG versata da ciascuna società, iscritta nel fondo, è annualmente suddivisa tra gli enti locali partecipanti al capitale della stessa, in proporzione alle azioni ed alle quote da loro possedute. Il fondo si estingue una volta redistribuite agli enti locali le somme relative ai redditi prodotti dalle società di cui al presente comma nell'anno 2010.

10. Le società di capitale che svolgono attività di trasporto pubblico locale, partecipate dagli enti locali, che prevedono nel loro statuto la forma dell'azionariato diffuso, per una quota minima del 5 per cento del loro capitale, usufruiscono in maniera prioritaria dei finanziamenti del fondo istituito.

11. Alle trasformazioni delle gestioni in economia e delle istituzioni per la gestione di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale previste dal titolo V della parte I del presente testo unico, si applicano le disposizioni di cui al comma 8. Alle istituzioni si applicano, altresì, nei tre anni a decorrere da quello in cui avviene la trasformazione, le disposizioni tributarie applicabili agli enti locali di appartenenza. Tale beneficio cessa, in ogni caso, il 31 dicembre 2006.

12. Il fondo di cui al comma 9 è istituito, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, a 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'approvazione della Conferenza Stato-Regioni.

1. 107. Tidei.

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

40-bis. Al fine di favorire l'aggregazione della domanda e dell'offerta dei servizi pubblici locali negli ambiti ottimali definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e, in assenza di esse, dalle regioni com-

petenti, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le fusioni ed i conferimenti inerenti alle società alle quali sia affidata la gestione dei servizi pubblici, effettuati dagli enti locali dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2008, sono esenti, senza limite di valore, dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura;

b) presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo alimentato dalle risorse finanziarie costituite dal cinquanta per cento delle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IRPEG dei redditi prodotti dalle società di capitali partecipate dagli enti locali, che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, siano state anche più volte sottoposte ai processi di cui alla lettera a), purché dagli stessi derivi un incremento di almeno il 30 per cento degli utenti serviti rispetto a quelli dell'impresa che inizialmente ne contava il numero maggiore. A partire dai redditi relativi all'anno 2003, le risorse del fondo vengono annualmente redistribuite tra gli enti locali che attuano tali processi. La parte di gettito derivante dall'IRPEG versata da ciascuna società, iscritta nel fondo, viene annualmente suddivisa tra gli enti locali partecipanti al capitale della stessa, in proporzione alle azioni ed alle quote da loro possedute. Il fondo si estingue una volta redistribuite agli enti locali le somme relative ai redditi prodotti dalle società di cui sopra nel 2008.

40-ter. Il fondo di cui al comma 40-bis, lettera b), è istituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'interno.

40-quater. Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni di cui ai

commi 40-bis e 40-ter, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003.

1. 90. Vianello, Santagata, Vigni, Reallacci, Albonetti, Iannuzzi, Pappaterra, Lion, Lusetti, Nesi, Montecchi, Rizzo, Chiaromonte.

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-bis. All'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Ai fini dell'attuazione dei principi di concorrenza, trasparenza degli affidamenti e miglioramento della efficienza e della qualità dei servizi, gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, effettuati con procedure diverse da quelle previste dall'articolo 113, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 1, comma 41, della presente legge, e non rientranti nelle condizioni per l'applicazione della deroga di cui al comma 6 dello stesso articolo 113, cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le società che al 31 dicembre 2004 abbiano una partecipazione di capitale privato non inferiore al 25 per cento, nelle quali il socio privato sia scelto mediante offerta pubblica di vendita o altra procedura ad evidenza pubblica e

che diano garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza.

3. Con decreto emanato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro delle attività produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, viene definito, per ciascun settore, il termine entro cui anche gli affidamenti riguardanti società escluse dalla cessazione di cui al comma 2 dovranno comunque concludersi.

4. Ai fini della incentivazione della crescita delle imprese operanti nel settore della gestione delle reti e nell'erogazione dei servizi pubblici locali, con i decreti di cui al comma 3 il periodo transitorio di cui al comma 2 può essere incrementato entro i seguenti tetti massimi:

a) due anni nel caso in cui, entro il 31 dicembre 2005, si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costruzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello servito dalla società maggiore;

b) tre anni nel caso in cui alla data di cui alla lettera *a)* si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costruzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a tre volte quello servito dalla società maggiore.

5. I decreti di cui al comma 3 possono determinare forme specifiche di indennizzo da parte dei gestori subentranti a favore dei titolari degli affidamenti cessati ai sensi del comma 2;

b) sono abrogati i commi 7 e 16;

c) al comma 9, primo periodo, le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2004».

40-ter. Fino al 31 dicembre 2006 sono, in ogni caso, ammesse a partecipare alle

gare di cui all'articolo 113, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le società di capitale derivate dalla trasformazione di precedenti gestioni, anche qualora siano stati loro affidati servizi di cui al comma 1, senza l'adozione di procedure di evidenza pubblica.

1. 89. *(Limitatamente alle lettere a) e b) del capoverso 40-bis).* Vianello, Santagata, Vigni, Realacci, Albonetti, Iannuzzi, Pappaterra, Lion, Nesi, Montecchi, Chiaromonte.

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-bis. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Ferma la disciplina del periodo transitorio contenuta nei decreti legislativi n. 422 del 1997 e successive modificazioni e n. 164 del 2000, le disposizioni di settore competenti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione disciplinano, anche a fini di politica industriale, la durata e le altre condizioni del periodo transitorio, che non può superare in ogni caso 6 anni a decorrere dal 1° gennaio 2002.

3. Le gestioni in essere al 31 dicembre 2002, attribuite senza procedure ad evidenza pubblica, comprese quelle assegnate direttamente a società maggioritarie o minoritarie degli enti locali, anche se i relativi soci sono stati scelti con procedura ad evidenza pubblica, e quelle in economia, scadono nel termine per ciascuna di esse previsto, se anteriore a quello stabilito ai sensi del comma precedente. Se è previsto un termine di scadenza successivo o sono prive di termine, cessano in ogni caso al 31 dicembre 2007, in mancanza di più brevi termini eventualmente disposti dalle disposizioni di settore competenti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

4. Il divieto di cui al comma 6 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica a partire dalla fine del periodo transitorio, definito ai sensi dei commi precedenti, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi per oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa ».

40-ter. I commi 5 e 16 all'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono abrogati.

1. 153. Bressa, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Merlo, Verneti, Giachetti.

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-bis. L'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applica al trasporto pubblico di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed al decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400.

1. 108. Raffaldini.

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

40-bis. È istituito l'Istituto di alti studi ambientali, di seguito denominato Istituto, di cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale per l'esercizio delle funzioni indicate dalla legge 8 luglio 1986, n. 349.

40-ter. L'Istituto svolge attività di ricerca, sperimentazione e di alta formazione nelle materie dell'ambiente e della tutela del territorio.

40-quater. L'Istituto ha sede in Roma e può essere organizzato in sedi decentrate sul territorio nazionale e sedi locali nei paesi dell'Unione europea.

40-quinquies. L'Istituto è centro nazionale di alta cultura ed è dotato di com-

petenza scientifica generale e multidisciplinare, con lo scopo di ottimizzare il sistema di ricerca scientifica, della sperimentazione e della formazione in materia ambientale. L'Istituto persegue i propri fini istituzionali e svolge i compiti di propria competenza mediante:

a) lo sviluppo, in maniera integrata ed interdisciplinare, della ricerca e della sperimentazione in materia ambientale, con l'elaborazione, la promozione, il coordinamento e lo svolgimento di progetti complessivi ad elevato contenuto tecnico-scientifico ed organizzativo, anche in collaborazione con università, consorzi ed istituti di ricerca pubblici e privati italiani, europei ed internazionali, trasmettendone periodica relazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio circa i risultati e gli obiettivi conseguiti, nonché dandone adeguata diffusione nell'ambito della comunità scientifica;

b) il coordinamento e la gestione di tutte le iniziative di ricerca, di sperimentazione e di formazione promosse o finanziate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, nonché da altre istituzioni o servizi nazionali di protezione e valorizzazione ambientale;

c) la formazione, di livello post-universitario, di studiosi di alto livello scientifico nella materia ambientale;

d) la formazione di funzionari e dirigenti destinati ad operare nelle amministrazioni pubbliche e nelle imprese, ad alta qualificazione professionale, adeguata alla trattazione integrata ed interdisciplinare delle problematiche ambientali.

40-sexies. Per l'espletamento dei propri compiti istituzionali l'Istituto può avvalersi delle competenze professionali e delle strutture dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, nonché dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

40-septies. L'Istituto svolge la propria attività sulla base di piani triennali, aggiornabili annualmente, predisposti in conformità agli obiettivi stabiliti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

40-octies. Sono organi dell'Istituto:

a) il consiglio di amministrazione, composto da non meno di tre e non più di cinque membri, compreso il presidente;

b) il comitato scientifico, composto da non meno di cinque e non più di quindici membri, compreso il presidente.

40-octies. I presidenti ed i componenti dei predetti organi durano in carica cinque anni e sono rinnovabili. In sede di prima attuazione, sono nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e durano in carica fino al secondo anno successivo alla data di insediamento del comitato.

40-novies. Il comitato scientifico programma, organizza e sovrintende alla gestione ed allo svolgimento dei progetti e delle attività di ricerca, di sperimentazione e di alta formazione; predispone ed approva, sentito il consiglio di amministrazione, il piano triennale dell'Istituto; provvede al reclutamento dei docenti e del personale tecnico; organizza e gestisce dottorati e corsi di specializzazione.

40-decies. Il consiglio di amministrazione provvede all'organizzazione ed alla gestione amministrativa, economica e finanziaria dell'Istituto, ivi compresa l'assunzione del personale amministrativo, in modo che siano assicurati le strutture, le risorse ed i mezzi adeguati alle finalità istituzionali.

40-undecies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono approvati lo statuto, il regolamento di contabilità ed il regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Istituto.

40-duodecies. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 40-bis a 40-undecies, determinato in 100.000 euro, a decorrere dall'anno 2003, per le spese di primo funzionamento dell'Istituto, e in 5 milioni di euro, per il triennio 2003-2005, per le spese necessarie all'acquisizione di beni strumentali, si provvede, rispettivamente, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente e conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

40-terdecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del comma 40-duodecies. I contributi dello Stato sono trasferiti all'Istituto senza vincolo di destinazione.

1. 152. Scalia.

Sopprimere il comma 41.

1. 91. Iannuzzi, Lion, Vigni, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Vendola, Nesi, Pappaterra, Rizzo, Chiaromonte.

Sopprimere il comma 42.

1. 93. Iannuzzi, Lion, Vigni, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Vendola, Nesi, Pappaterra, Rizzo, Chiaromonte.

Sopprimere i commi 43, 44 e 45.

- 1. 94.** Iannuzzi, Lion, Vigni, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Vendola, Nesi, Pappaterra, Rizzo, Chiaromonte.

Sopprimere il comma 44.

- 1. 95.** Iannuzzi, Lion, Vigni, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglio-

nica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Vendola, Nesi, Pappaterra, Rizzo, Chiaromonte.

Sopprimere il comma 45.

- 1. 96.** Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Vendola, Nesi, Pappaterra, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Rizzo, Chiaromonte.